

Allegato "E" alla raccolta n. 16303

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

"FONDAZIONE SVILUPPO EUROPA ENTE DEL TERZO SETTORE", IN

SIGLA "FONDAZIONE SVILUPPO EUROPA ETS"

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E ATTIVITÀ

Articolo 1. Denominazione

È costituita una Fondazione denominata fondazione di partecipazione "FONDAZIONE SVILUPPO EUROPA ENTE DEL TERZO SETTORE" oppure in sigla "FONDAZIONE SVILUPPO EUROPA ETS".

Articolo 2. Sede

La Fondazione ha sede legale in Minturno (LT), all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

La Fondazione potrà, con decisione del Consiglio Direttivo, trasferire la sede in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune.

Articolo 3. Durata

La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4. Scopo e attività

La Fondazione, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha per scopo la diffusione della cultura in ogni sua forma, comprese le attività educative, formative e della conoscenza in genere, in ogni forma, non soltanto di carattere intellettuale, ma anche connesse allo svolgimento di attività sportive o motorie in genere, può portare benefici alle persone destinatarie e, nel contempo all'intera collettività.

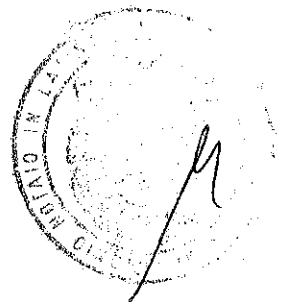
Per il perseguimento dello scopo di cui sopra, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 117/2017, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), art.5 comma 1 C.T.S.). La fondazione svolge attività di controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi, sistemi, servizi e persone.

La Fondazione persegue l'obiettivo di offrire la più aggiornata formazione al personale docente e non docente del mondo scolastico in relazione alle specifiche esigenze dell'offerta formativa. In particolare, la Fondazione opererà nell'ambito trasversale dell'innovazione didattica e della didattica digitale e più dettagliatamente nell'ambito specifico dello sviluppo della cultura digitale ed educativa ai media.

- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g), art.5 comma 1 C.T.S.);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h), art.5 comma 1 C.T.S.);



- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), art.5 comma 1 C.T.S.);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l), art.5 comma 1 C.T.S.);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t), art.5 comma 1 C.T.S.).

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento dello scopo istituzionale, e pertanto in via strumentale a questo, la Fondazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto all'attività principale sopra indicata, nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni ("Codice del Terzo Settore" oppure CTS).

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO

Articolo 5. Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

Il patrimonio della Fondazione è composto dalla dotazione iniziale al momento dell'acquisizione della qualifica di ETS, nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, lasciti testamentari, rendite patrimoniali e fondi raccolti.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, crowdfunding o fundraising, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a partecipanti, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli Organi della Fondazione.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre 1/3 (un terzo) dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'Organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente anche in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti codice civile.

VOLONTARI, PARTECIPANTI E ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 6. Partecipanti

I partecipanti alla Fondazione si dividono in:

- "fondatori": sono coloro che partecipano all'atto costitutivo della Fondazione e anche quei soggetti, nominati dal Consiglio Direttivo, che si sono particolarmente distinti nell'aiuto alla Fondazione in opere, contributi o apporti di qualsiasi genere e che ne abbiano fatto domanda scritta al medesimo Consiglio;

- "successivi": sono coloro che, successivamente alla costituzione della Fondazione, sono ammessi a farne parte le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica o comunque di costituire un contributo a favore della Fondazione.

Possono diventare partecipanti successivi tutti coloro che intendono partecipare alla Fondazione perché ne condividono le finalità e gli scopi.

La qualità di partecipante è a tempo indeterminato ed è intrasmissibile.

Il domicilio dei partecipanti, per i loro rapporti con la Fondazione, è quello che risulta dal Libro dei partecipanti.

Articolo 7. Ammissione dei partecipanti

L'ammissione dei partecipanti avviene su domanda dell'interessato con delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro dei partecipanti.

L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci il Comitato di Indirizzo in occasione della successiva convocazione.

Al momento dell'ammissione il partecipante successivo è tenuto a versare alla Fondazione la quota di ingresso fissata per quell'anno dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di partecipante successivo dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 8. Diritti e doveri dei partecipanti



La Fondazione è organizzata secondo il principio generale dell'assenza di discriminazione fra le persone e della democraticità della struttura. I partecipanti hanno parità di diritti e di doveri nei confronti della Fondazione.

Ciascun partecipante ha diritto alla consultazione dei libri della Fondazione, facendone richiesta al Consiglio Direttivo della Fondazione, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede della Fondazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del partecipante. L'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente del Consiglio Direttivo o dell'Organo di controllo. Il Partecipante può farsi assistere da un professionista di sua fiducia, al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il Partecipante che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso.

Tutti i partecipanti sono dunque tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle decisioni degli Organi della Fondazione, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche della stessa mediante il pagamento della quota annuale fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9. Recesso ed esclusione

La qualifica di partecipante è a tempo indeterminato, ma lo stesso può recedere in ogni tempo dalla Fondazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o Posta elettronica certificata, con avviso di ricevimento, o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso, purché sia comunicato entro il 30 settembre dello stesso; tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota partecipativa per quello stesso anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il partecipante che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Si considera grave inadempimento al dovere di partecipante il mancato versamento della quota partecipativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

I Partecipanti esclusi possono chiedere che sulla esclusione si pronunci il Comitato di Indirizzo.

Contro la deliberazione di esclusione è sempre possibile il ricorso all'Autorità giudiziaria entro i 6 (sei) mesi dal giorno in cui l'escluso ha ricevuto la notifica con cui gli è stata comunicata l'esclusione.

In ogni caso di scioglimento del rapporto di partecipazione, il partecipante, fermo restando il dovere di versare i

contributi per l'anno in corso, non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto già versato alla Fondazione.

Articolo 10. Sostenitori

Possono assumere la qualifica di sostenitori coloro che danno o possono dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità della Fondazione e che siano interessati ad usufruire dei servizi offerti dalla Fondazione medesima.

La qualifica è assunta con decisione del Consiglio Direttivo, o del Segretario, ove nominato, su richiesta della parte.

I sostenitori non sono partecipanti, e sono privi del diritto di intervento e di voto.

La qualifica si perde l'anno successivo al venir meno dell'apporto a favore della Fondazione.

Articolo 11. Volontari

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

Articolo 12. Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Comitato di Indirizzo;
- l'Assemblea dei partecipanti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

COMITATO DI INDIRIZZO E ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Articolo 13. Comitato di Indirizzo

Il Comitato di Indirizzo è composto dai Partecipanti fondatori.

Il Comitato di Indirizzo approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio Direttivo e verifica i risultati complessivi della gestione del medesimo.

Spetta al Comitato di Indirizzo di:

- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approvare i regolamenti sull'organizzazione e il funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare, determinandone il compenso, revocare e sostituire i membri del Consiglio Direttivo di sua spettanza;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli



Organi e promuovere l'azione di responsabilità;

- deliberare eventuali modifiche statutarie, comprese quelle, nel pieno rispetto della volontà del fondatore, inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;

- deliberare, nel rispetto delle prescrizioni di legge, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione e le altre operazioni straordinarie.

In mancanza dell'Assemblea dei Partecipanti, spetta al Comitato di Indirizzo anche la nomina, la revoca e la sostituzione dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti, con determinazione del relativo compenso, e la nomina, la revoca e la sostituzione di tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 14. Convocazione del Comitato di Indirizzo

Il Comitato di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del medesimo Comitato, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che dia prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente, se nominato o, in alternativa, dal consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Comitato di Indirizzo è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Le riunioni del Comitato di Indirizzo si possono svolgere anche per audio o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire adeguatamente la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare; verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Articolo 15. Deliberazioni del Comitato di Indirizzo

Il Comitato di Indirizzo in prima convocazione è validamente costituito con la presenza dei 2/3 (due terzi) della maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

In caso di decisioni inerenti modifiche statutarie, operazioni straordinarie o relative allo scioglimento della

Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio occorre la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei partecipanti fondatori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni partecipante fondatore ha diritto a un voto.

Ogni partecipante fondatore che abbia diritto di voto nel Comitato di Indirizzo può farsi rappresentare da altro partecipante fondatore, per il tramite di speciale delega scritta, apponibile anche in calce alla convocazione, da conservare agli atti della Fondazione. Un partecipante fondatore può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Anche in mancanza di formale convocazione il Comitato di Indirizzo si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipano tutti i partecipanti fondatori e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 16. Assemblea dei partecipanti

Qualora siano ammessi Partecipanti successivi, è istituita l'Assemblea dei partecipanti. L'Assemblea dei partecipanti è costituita da tutti i partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

Spetta all'Assemblea dei partecipanti di:

— nominare, revocare e sostituire

numeri:

☐ 1 (uno) componente quando i componenti del Consiglio Direttivo sono 3 (tre);

☐ 2 (due) componenti quando i componenti del Consiglio Direttivo sono 5 (cinque) oppure 7 (sette);

☐ 3 (tre) componenti quando i componenti del Consiglio Direttivo sono 9 (nove) oppure 11 (undici).

— nominare, determinandone il compenso, revocare e sostituire l'Organo di Controllo;

— nominare, determinandone il compenso, revocare e sostituire il Revisore legale dei conti;

— formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Articolo 17. Convocazione dell'Assemblea dei partecipanti

L'Assemblea dei partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del medesimo Consiglio/della medesima Assemblea, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che dia prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio



Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente, se nominato o, in alternativa, dal consigliere più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea dei partecipanti è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario.

L'Assemblea dei partecipanti si può svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, alle condizioni sopra previste per le riunioni del Comitato di Indirizzo.

Articolo 18. Deliberazioni dell'Assemblea dei partecipanti
L'Assemblea dei partecipanti in prima convocazione è validamente costituita con la presenza dei della maggioranza dei partecipanti. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero dei partecipanti intervenuti.

Ogni partecipante ha diritto a un voto.

Ogni partecipante che abbia diritto di voto nell'Assemblea dei partecipanti può farsi rappresentare da altro partecipante, per il tramite di speciale delega scritta, apponibile anche in calce alla convocazione, da conservare agli atti della Fondazione. Un partecipante può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea dei partecipanti si reputa regolarmente costituita quando ad esso partecipano tutti i partecipanti della Fondazione e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno

AMMINISTRAZIONE

Articolo 19. Consiglio Direttivo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 (tre) fino ad un numero massimo di 11 (undici) consiglieri, come fissato dal Comitato di Indirizzo al momento della loro nomina, di cui una parte nominati dall'Assemblea dei partecipanti come previsto sopra e i restanti dal Comitato di Indirizzo, fermo restando che, in mancanza di partecipanti successivi, i componenti il Consiglio Direttivo saranno tutti nominati dal Comitato di Indirizzo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica a tempo indeterminato per 3 (tre) esercizi, e per la precisione fino alla riunione convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili. Si applica, in quanto compatibile, quanto prescritto dall'articolo 2382 del codice civile.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o in conflitto con quelli propri della Fondazione].

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, nonché, eventualmente, un Segretario e un Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo cessano per revoca, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità e le altre cause previste dalla legge e dal presente Statuto.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più consiglieri, la sostituzione spetta al medesimo soggetto che ha nominato i consiglieri venuti a mancare. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta un emolumento fissato all'atto della loro nomina nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

Il Consiglio Direttivo può delegare una o più delle proprie attribuzioni, nei limiti di legge e del presente Statuto, al Presidente e/o a suoi singoli componenti; in tal caso la decisione di delega ne determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti od operazioni.

Articolo 20. Funzioni e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Fondazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga necessari e opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo dell'ente e lo svolgimento delle relative attività.

Spetta al Consiglio Direttivo, tra l'altro, di:

- assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;
- predisporre i programmi e gli obiettivi della Fondazione, da presentare annualmente all'approvazione del Comitato di Indirizzo;
- determinare il programma di lavoro promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- predisporre i regolamenti sull'organizzazione e il funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- deliberare l'accettazione di eredità, legati, donazioni e altri lasciti e contributi;



- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nominare, ove opportuno, il direttore generale e la segreteria amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili alla Fondazione;
- consentire la partecipazione della Fondazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad A.T.I. o R.T.I. (Associazioni o Raggruppamenti Temporanei di Impresa), A.T.S. (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, Associazioni in partecipazione, contratti di rete fra imprese, società, o altre modalità o enti simili o assimilati;
- promuovere e organizzare manifestazioni ed eventi;
- decidere su qualsiasi altra materia attribuita dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti alla sua competenza.

Articolo 21. Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata a cura del Presidente con avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti, da inviare almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza almeno 1 (un) giorno prima, a ciascun consigliere e, se nominati, all'Organo di Controllo e al Revisore, mediante qualunque mezzo che dia la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, purché siano presenti tutti i consiglieri in carica, i componenti dell'Organo di Controllo sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi le astensioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente].

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire adeguatamente la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da

verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il relativo verbale è trascritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 22. Doveri dei consiglieri

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che, anche indirettamente o per interposta persona, per loro natura siano incompatibili con lo scopo della Fondazione o in concorrenza con le sue attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 2475 ter del codice civile.

Articolo 23. Presidente della Fondazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo ricopre la carica di Presidente della Fondazione.

La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Il Presidente della Fondazione:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo;
- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno o comunque indifferibile, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo.

Articolo 24. Rappresentanza della Fondazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado.

Se sono stati nominati uno o più delegati, la rappresentanza



spetta anche ad essi, nei limiti delle attribuzioni loro delegate.

La rappresentanza della Fondazione spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

CONTROLLI

Articolo 25. Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei partecipanti, oppure, in sua mancanza, dal Comitato di Indirizzo.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'Organo che procede alla sua nomina.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni dell'Ente o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei componenti dell'Organo di Controllo, si rinvia, a quanto previsto dalla legge e, in particolare, dall'articolo 30 CTS, nonché, in quanto compatibili, dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Articolo 26. Revisione legale dei conti

Ove previsto dalla legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea dei partecipanti oppure, in sua mancanza, il Comitato di Indirizzo, nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

La Revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei Revisori legali dei conti, si rinvia a quanto previsto dalla legge e, in particolare, dall'articolo 31 CTS, nonché, in quanto compatibili, dagli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

BILANCIO/RENDICONTO, DEVOLUZIONE, DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27. Bilancio/Rendiconto

Gli esercizi della Fondazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sarà compilato a cura del Consiglio Direttivo, e approvato dal Comitato di Indirizzo, il bilancio, che andrà depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) entro il 30 giugno di ogni anno a cura dello stesso Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo dovrà redigere anche il bilancio sociale.

Articolo 28. Devoluzione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Fondazione, il Comitato di Indirizzo delibera la devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo settore aventi finalità o oggetto analogo al proprio, previo parere favorevole dell'Ufficio statale del R.U.N.T.S.

Articolo 29. Mediazione - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Fondazione, i partecipanti e i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo o dal Revisore legale, se nominati, ovvero tra loro o nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto con la Fondazione, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, dovrà essere sottoposta a un tentativo di mediazione presso un Organismo di Mediazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia: che le parti già scelgono nell'Organismo di mediazione "CONCORMEDIA S.R.L.", con sede in Roma, Via Alberico II numero 4.

Le medesime controversie, ove la mediazione sopra prevista fallisca o non possa aver luogo, e fatte salve quelle non compromettibili per legge saranno decise, ritualmente e secondo diritto, da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Fondazione.

Articolo 30. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si rinvia a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, dal codice civile e più in generale dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

F.TO PASQUALE SORRENTINO

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO

=====

=====

In conformità al suo originale, firmato nei modi
di legge, si rilascia la presente copia autentica,
costituita da numero ~~VENTI~~ **QUINQUE** fogli,
per uso "**FISCALE**"
Latina, lì 19 marzo 2024

